

COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 06/09/2017

// ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Esame ed accoglimento richiesta prot. n. 2691/2017 – Concessione in uso gratuito annuale impianto sportivo San Giorgio.

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.10, presso la sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe

e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
PEPE MARIO	X	
COSTANTINO GIOVANNI	X	
FORLANO PIERO	X	
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI	3	

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti **PARERI FAVOREVOLI**:

// Il Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

/X/ Il Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza del giorno 01/09/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2691/2017, proveniente dal sig. Botte Giuseppe, in qualità di Presidente p.t. della Scuola Calcio Alburni Sele Tanagro, avente ad oggetto la richiesta di concessione annuale in uso gratuito del campo sportivo comunale San Giorgio sito nel territorio comunale per gli allenamenti infrasettimanali e la partecipazione ai partite di calcio ed altri avvenimenti sportivi per l'anno 2017/2018.

PRESO ATTO della impossibilità economica Scuola Calcio richiedente di corrispondere in favore dell'Ente un canone di locazione per l'uso della struttura *de quo*, svolgendo la stessa tale attività sportiva con il sostegno finanziario dei dirigenti, dei tesserati praticanti e di eventuali sponsor.

CONSIDERATO l'impegno profuso ogni anno dalla Scuola Calcio Alburni Sele Tanagro nel coinvolgimento dei giovanissimi e dei giovani presenti nel territorio e l'importanza di occupare il tempo libero di quest'ultimi per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

RITENUTO, per le motivazioni espresse, di accogliere la suddetta istanza al fine di consentire alla Scuola Calcio richiedente il proseguimento della disciplina sportiva in essere, mediante la concessione annuale in uso gratuito della struttura comunale in epigrafe individuata.

RITENUTO di esprimersi per l'accoglimento della richiesta di che trattasi, nel rispetto, tuttavia delle condizioni di seguito indicate:

- a) l'utilizzo del campo sportivo da parte del concessionario non vada in contrasto con l'utilizzo dello stesso impianto da parte delle altre organizzazioni ricadenti in ambito comunale e con le quali in caso di sovrapposizione, occorrerà accordarsi;
- b) l'utilizzo del campo sportivo da parte del concessionario non può impedire al Comune di avvalersi dello stesso per promuovere o svolgere iniziative o manifestazioni durante tale periodo di tempo;
- c) subordinare l'utilizzo del campo sportivo alla presentazione, da parte del concessionario, di un calendario in cui siano dettagliate orari e turni di assegnazione, al fine di consentire alle altre associazioni di svolgere iniziative simili.

DATO ATTO che l'immobile in oggetto viene concesso in uso a condizione risolutiva che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire ogni furto o danno a persone e cose, con espresso esonero dell'Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle sopracitate misure o delle predette condizioni.

RICHIAMATA, ancora, suddetta Scuola Calcio ad un maggiore responsabilità e cura nella vigilanza dell'impianto sportivo al fine di prevenire qualsivoglia danno.

RITENUTO di agire, in proposito, seguendo il dettato legislativo in tema di forme di gestione del patrimonio, nonché l'orientamento recente e costante espresso dal Giudice contabile in tema di concessione di beni comunali afferenti il patrimonio disponibile degli Enti locali, i quali mentre da un lato rimarcano la necessità di una valorizzazione economica delle proprie dotazioni immobiliari nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità che governano l'azione amministrativa, dall'altro manifestano *"la consapevolezza che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni, che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione"* (in questo senso delibera Sezione di controllo del Veneto 716/2012/PAR - delibera della Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011).

ATTESO che le valutazioni sopra espresse hanno come destinatari categorie ben individuate di soggetti quali le associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali,

religiose, senza fini di lucro, nonché le associazioni di promozione sociale, con determinati requisiti.

VISTO lo schema di convenzione predisposto per regolare i rapporti tra il Comune di Postiglione e la Scuola Calcio Alburni Sele Tanagro, in merito alla concessione in uso gratuito annuale del suddetto impianto.

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione.

VISTI:

- il D. Lgs. vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) **DI ACCOGLIERE**, per in motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, per costituire idonea motivazione, la richiesta prot. n. 2691/2017, meglio indicata in narrativa, avente ad oggetto, la concessione in uso gratuito annuale del campo sportivo comunale San Giorgio, per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative della Scuola Calcio Alburni Sele Tanagro, operante sul territorio di Postiglione;

2) **DI CONCEDERE**, per l'effetto, l'uso annuale della struttura comunale, nel rispetto delle condizioni riportate in narrativa;

3) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, costituito da n. 6 articoli, per l'utilizzo della struttura sportiva che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, debitamente predisposto secondo le esigenze di entrambe le parti, autorizzando contestualmente il Responsabile dell' Area Tecnica alla sottoscrizione della convenzione;

4) **DI DARE ATTO** che è fatto divieto al concessionario di sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso della struttura;

5) **DI DARE ATTO** che il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per furti e danni occorsi a persone e cose nel corso di tutte le attività ammesse;

6) **DI DARE ATTO**, altresì, che l'Amministrazione ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessaria la struttura per lo svolgimento di manifestazioni o altre iniziative o per cause di forza maggiore e per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione;

7) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al sig. Botte Giuseppe;

8) **DI DARE** comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n. 267/2000;

9) **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi dell'avvio delle attività sportive.

Comune di Postiglione

(Provincia di Salerno)

Convenzione per la concessione in uso gratuito annuale dell'impianto sportivo comunale "San Giorgio".

L'anno duemiladieiasette, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza Municipale del Comune di Postiglione.

Tra

Il Comune di Postiglione, c.f. 82002410650, di seguito detto "Comune", rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, nato il _____ a _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, autorizzato con decreto del Sindaco n. 1326/2017.

e

l'Associazione sportiva Scuola Calcio Alburni Sele Tanagro, in persona del Presidente p.t. sig. Giuseppe Botte, nato il _____ a _____, c.f. _____

PREMESSO

- che il Comune di Postiglione è proprietario dell'impianto sportivo San Giorgio;

- che il sig. Giuseppe Botte, in qualità di Presidente p.t. dell'Associazione sportiva Scuola Scuola Calcio Alburni Sele Tanagro, ha richiesto utilizzo del campo sportivo, con istanza del giorno 01.09.2017, prot. n. 2691 del giorno 04/09/2017.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO E DURATA

La presente convenzione disciplina la concessione per l'utilizzo dell'impianto sportivo San Giorgio per lo svolgimento degli allenamenti infrasettimanali e la partecipazione ai partite di calcio ed altri avvenimenti sportivi per l'anno 2017/2018.

Ogni variazione rispetto a quella disciplinata con la presente convenzione dovrà essere comunicata in forma scritta al Comune con almeno 48 ore di anticipo.

Il periodo di validità annuale decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione. Alla scadenza, della presente concessione, questa si intende cessata.

Sono previste le possibilità di sospensione temporanea o modifica degli orari e turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessaria la struttura per lo svolgimento di manifestazioni o altre iniziative o per cause di forza maggiore e per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione.

Art. 3 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà utilizzare la struttura sportiva concessa in uso esclusivamente per le attività indicate nel precedente art. 2.

Il Concessionario si impegna a fornire al Comune un calendario in cui siano dettagliate orari e turni di assegnazione, in modo che al fine di consentire alle altre associazioni di svolgere iniziative simili.

Il Concessionario si impegna, altresì, a custodire la struttura e gli arredi presenti nelle condizioni in cui vengono consegnati, custodendo la chiave delle porte di accesso, con obbligo di riconsegnarla, allo scadere della convenzione.

Il Concessionario si impegna a sollevare altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a furti o danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso del periodo di durata di cui alla presente convenzione.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

La struttura sportiva, come individuata all'art. 1, viene concessa a titolo gratuito poiché trattasi di Associazione sportiva con finalità e utilità sociali.

Art. 5 – REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a totale carico della parte inadempiente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Parte II della Tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti comunali in materia.

Con la sottoscrizione della presente convenzione s'intendono accettate incondizionatamente tutte le modalità, termini e condizioni in essa contenute e tutte le norme contenute nel vigente regolamento per l'utilizzo delle strutture comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune:

Per il Concessionario:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data _____, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

3 OTT 2017

Li, 3 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva il _____;

6 SET 2017

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 3 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

Uff. Tecnico !! Uff. Amm.vo Uff. Ragioneria !! Uff. Anagrafe !! VV.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Aliberti

Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale,

3 OTT 2017